



## Covid-19 – Formazione professionale superiore

*Con la menzione degli esami nell'articolo 6d e la conseguente modifica del 9 dicembre 2020 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare viene colmata una lacuna.*

**Gli esami federali (EP, EPS), i cicli di formazione SSS e gli SPD SSS, nonché i moduli e i corsi di preparazione agli esami federali sono ora disciplinati dall'articolo 6d dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26).**

Vediamo le misure nel dettaglio.

### **Esami federali: esami di professione ed esami professionali superiori**

---

#### **Esami e numero di partecipanti:**

- Secondo l'articolo 6d capoverso 1 lettera c numero 2 gli esami federali possono svolgersi sul posto. Occorre in ogni caso elaborare e rispettare un piano di protezione ai sensi dell'articolo 4.
- Inoltre, occorre tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 6d capoverso 1<sup>bis</sup>. Secondo tale articolo in casi motivati possono partecipare agli esami più di 50 persone ed è quindi possibile superare il limite massimo di 50 partecipanti di cui all'articolo 6 capoverso 1. Anche in questi casi devono essere rispettate le prescrizioni sull'obbligo di portare una mascherina e sul distanziamento; se sono presenti molte persone contemporaneamente, può essere opportuno adottare ulteriori misure di protezione (arieggiare bene, aumentare le distanze o sim.). Non è necessaria un'autorizzazione della competente autorità cantonale, ma a richiesta di questa l'organizzatore deve illustrare i motivi per cui per esempio non è possibile dividere le persone in gruppi di 50.

### **Scuole specializzate superiori (cicli di formazione SSS e studi postdiploma SSS)**

---

#### **Attività presenziali (lezioni):**

- Secondo l'articolo 6d capoverso 1 le attività presenziali sono vietate. Le lezioni devono svolgersi online.
- All'insegnamento presenziale si applica la deroga di cui all'articolo 6d capoverso 1 lettera c numero 1: le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto possono svolgersi sul posto. Vanno in ogni caso adottate apposite misure di protezione.

#### **Esami e numero di partecipanti:**

- Secondo l'articolo 6d capoverso 1 lettera c numero 2 gli esami svolti nel quadro dei cicli di formazione possono svolgersi sul posto. Occorre in ogni caso elaborare e rispettare un piano di protezione ai sensi dell'articolo 4.
- Inoltre, occorre tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 6d capoverso 1<sup>bis</sup>. Secondo tale articolo in casi motivati possono partecipare agli esami più di 50 persone ed è quindi possibile superare il limite massimo di 50 partecipanti di cui all'articolo 6 capoverso 1. Anche in questi casi devono essere rispettate le prescrizioni sull'obbligo di portare una mascherina e sul

distanziamento; se sono presenti molte persone contemporaneamente, può essere opportuno adottare ulteriori misure di protezione (arieggiare bene, aumentare le distanze o sim.). Non è necessaria un'autorizzazione della competente autorità cantonale, ma a richiesta di questa l'organizzatore deve illustrare i motivi per cui per esempio non è possibile dividere le persone in gruppi di 50.

## **Preparazione agli esami federali (moduli e corsi di preparazione)**

---

### **Attività presenziali (lezioni):**

- La preparazione agli esami federali (moduli e corsi di preparazione) è considerata formazione continua.
- Secondo l'articolo 6d capoverso 1 le attività presenziali nell'ambito della preparazione agli esami federali (moduli e corsi di preparazione) sono vietate. Le lezioni devono svolgersi online.
- All'insegnamento presenziale si applica la deroga di cui all'articolo 6d capoverso 1 lettera c numero 1: le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto possono svolgersi sul posto. Vanno in ogni caso adottate apposite misure di protezione.

### **Esami e numero di partecipanti:**

- Secondo l'articolo 6d capoverso 1 lettera c numero 2 gli esami svolti nel quadro dei cicli di formazione possono svolgersi sul posto. Occorre in ogni caso elaborare e rispettare un piano di protezione ai sensi dell'articolo 4.
- Inoltre, occorre tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 6d capoverso 1<sup>bis</sup>. Secondo tale articolo in casi motivati possono partecipare agli esami più di 50 persone ed è quindi possibile superare il limite massimo di 50 partecipanti di cui all'articolo 6 capoverso 1. Anche in questi casi devono essere rispettate le prescrizioni sull'obbligo di portare una mascherina e sul distanziamento; se sono presenti molte persone contemporaneamente, può essere opportuno adottare ulteriori misure di protezione (arieggiare bene, aumentare le distanze o sim.). Non è necessaria un'autorizzazione della competente autorità cantonale, ma a richiesta di questa l'organizzatore deve illustrare i motivi per cui per esempio non è possibile dividere le persone in gruppi di 50.

## **Nota bene**

---

- Conformemente all'articolo 7 ordinanza COVID-19 situazione particolare, l'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2-4 (piano di protezione) e di cui all'articolo 6d.
- Conformemente all'articolo 8 ordinanza COVID-19 situazione particolare, i Cantoni possono stabilire provvedimenti supplementari, che devono essere rispettati.

## **Contatti**

In caso di domande: [info.hbb@sbfi.admin.ch](mailto:info.hbb@sbfi.admin.ch)

## **Link**

- Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): [Coronavirus: provvedimenti e ordinanze](#)
- SEFRI: [Coronavirus – Informazioni della SEFRI](#)

09.12.2020, Formazione professionale e continua, formazione professionale superiore